

---

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, segreteria del Consiglio Superiore della Magistratura) - Vittorio CORASANITI (Magistrato) - Francesco ELEFANTE (Magistrato) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Paolo SPAZIANI (Magistrato) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

---

**Appellabilità della ordinanza decisoria di rigetto ex [art. 702 quater c.p.c.](#)**

**Annotazione a [sentenza della Corte di Appello di Roma, sezione prima, sentenza del 13.3.2013](#)**

Articolo di **Filippo PISTONE**

**Il fatto**

Tizio propone al Tribunale di Tivoli un ricorso ex art. [702 bis c.p.c.](#) ma il giudice adito rigetta la domanda. L'ordinanza viene quindi appellata avanti la Corte d'Appello di Roma ove la società Alfa resiste eccependo, tra l'altro, l'inammissibilità del gravame. Ritiene infatti l'appellata, sulla scorta della giurisprudenza della terza sezione della Corte d'Appello di Roma<sup>1</sup>, che le ordinanze di rigetto emesse al termine del procedimento sommario di cognizione non siano soggette a mezzi di gravame.

---

<sup>1</sup>Ordinanza Corte di Appello di Roma, sezione terza, del 7.3.2012, pubblicata in [La Nuova Procedura Civile, 3, 2013](#); Corte di Appello di Roma del 11/05/11.

## **Il contrasto**

La citata terza sezione aveva in passato dichiarato inammissibile l'appello avverso l'ordinanza di rigetto del procedimento ex art. [702 bis](#) ritenendo che l'art. [702 quater](#) dovesse essere interpretato nel senso che solo l'ordinanza provvisoriamente esecutiva (quindi soltanto quella di accoglimento) avesse efficacia di giudicato. Secondo i predetti giudici l'[art. 702 quater](#), richiamando soltanto il sesto comma dell'art. [702 ter c.p.c.](#), non poteva essere riferito anche al quinto comma (quindi anche all'ordinanza di rigetto) ma solo ai provvedimenti di accoglimento, regolati appunto dal sesto comma. A tale soluzione si arriverebbe anche dall'interpretazione analogica dell'art. 640 c.p.c. in base al quale soltanto il provvedimento che accoglie il ricorso per decreto ingiuntivo sarebbe idoneo ad acquisire l'autorità di giudicato, mentre l'ordinanza di rigetto consente al ricorrente unicamente di riproporre la domanda.

Con la sentenza del 13/03/13 la prima sezione della Corte d'Appello di Roma si pone in contrasto con le citate decisioni della terza sezione, precisando che le ordinanze conclusive del procedimento di cui agli [artt. 702 bis](#) e segg. c.p.c. sono sempre appellabili quale che sia il loro contenuto.

## **La sentenza del 13/03/13**

La prima sezione, molto opportunamente, non si limita a dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto perché tardivo, ma si preoccupa di precisare che l'ordinanza di rigetto è anch'essa appellabile (ovviamente nei termini di cui [all'art. 702 quater](#)) così come sostenuto da quella dottrina che criticava le decisioni del 2011/2012<sup>2</sup>, nonché da altra parte della giurisprudenza<sup>3</sup>. Secondo i giudici oggi in commento il quinto comma dell'[art. 702 ter](#) individua l'ordinanza come provvedimento conclusivo del procedimento per rito sommario di cognizione mentre la funzione del sesto comma è unicamente quella di chiarire che tale ordinanza è, quando ne ricorrano i presupposti, provvisoriamente esecutiva; ne consegue che il richiamo operato dall'[art. 702 quater](#) all'ordinanza di cui al sesto comma dell'[art. 702 ter](#) non deve essere interpretato in maniera riduttiva al solo

---

<sup>2</sup> In particolare: CAPPONI, *La giurisprudenza della "non sostenibilità"*, in [www.judicium.it](http://www.judicium.it); LISELLA, *Il regime di appellabilità delle ordinanze conclusive del procedimento sommario di cognizione: posizioni giurisprudenziali e rilievi critici*, in *La Nuova Procedura Civile*, 4, 2013, p. 58- 65 e PISTONE, *Inappellabilità dell'ordinanza decisoria di rigetto ex art. 702 quater c.p.c.: nota critica alla Sentenza della Corte d'Appello di Roma, terza sezione, 7.3.2012*, in [La Nuova Procedura Civile](#), 3, 2013, p. 279-282.

<sup>3</sup> App. Milano, 14/03/13 e T. Campobasso, 01/07/13.

provvedimento di accoglimento ma deve essere riferito a qualsivoglia ordinanza conclusiva, qualunque sia il suo contenuto.

Tale interpretazione, proseguono i giudici della prima sezione, deve essere preferita perché più conforme ai principi costituzionali ispiratori del giusto processo; opinando diversamente e consentendo la riproposizione del ricorso in caso di rigetto della domanda, infatti, si vanificherebbe tutta l'attività svolta dal primo giudice e si porrebbero problemi circa l'appellabilità della (eventuale) condanna alle spese. Parimenti viene ribadita l'inapplicabilità, in via analogica, dell'art. [640 c.p.c.](#) in quanto nel procedimento per decreto ingiuntivo, non essendosi ancora instaurato il contraddittorio, l'ordinanza di rigetto non è idonea al giudicato a differenza di quella che conclude il procedimento sommario di cognizione dove il contraddittorio tra le parti rende la decisione idonea al giudicato, essendo la sommarietà del rito riferibile solo alla semplificazione dello stesso e non alla cognizione del giudicante.

In definitiva, benché la sentenza sia succintamente motivata, la prima sezione si pone in contrasto con la giurisprudenza della terza, uniformandosi così con le statuizioni delle altre Corti, accogliendo i suggerimenti della dottrina e, soprattutto, risolvendo gli inenarrabili e innumerevoli problemi che l'interpretazione proposta con le sentenze del 2011 e del 2012 avrebbe potuto creare.